



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE DIDATTICA CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42

C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P

www.istruzione.it - www.udca.casani.pietro.gov.it - boee07200p@istruzione.it - boee07200p@pec.istruzione.it

codice univoco UFORMH

All'Albo pretorio dell'Istituto
Al Sito Web dell'Istituto
Agli Atti

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

**PON FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020: Inclusione sociale e lotta al disagio- Servizio Trasporto per
alunni dai plessi Sassatelli e Don Milani al Centro di Riabilitazione Equestre
Cavalcavia via San Carlo n. 256 Castel San Pietro Terme (BO).
CIG: Z8C228CA79**

L'anno 2018, addì 8/03/2018 del mese di Marzo presso i locali della Direzione
Didattica di Castel San Pietro Terme sono presenti

- La Dott. Silvana Di Caterino DS, in qualità di rappresentante legale della Direzione
Didattica di Castel San Pietro Terme;
- Il Sig. Giovanni Monti in qualità di rappresentante legale/titolare della Ditta di
trasporti Autorimessa Monti con sede a Castel San Pietro Terme (BO).
- La Sig. Ciccone Giuseppina, assistente amministrativo

PREMESSO

che la sig.ra Ciccone Giuseppina, assistente amministrativo ha inviato
contestualmente a n. 3 (tre) operatori economici del settore la richiesta di
preventivo;

lettera n.1) Ditta Autorimessa Monti prot. n 1115 B.15

lettera n.2) Ditta Bianchi SRL prot.n 1115 B.15

lettera n.3) Ditta Maurizio Viaggi prot.n 1115 B.15

che ha risposto, mediante presentazione di offerta economica, n. 1 operatore: Autotrasporti Monti

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

AOO BOEE07200P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001296 - 27/02/2018 - B.15. - U
Le premesse, la richiesta di preventivo, l'offerta economica presentate dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;

dalle *"Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013"*;

dalla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 *"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali"*; dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016) e successive modifiche

la delibera del Consiglio di istituto di approvazione del regolamento delle attività negoziali che indica in 5000 € la soglia per la procedura di affidamento diretto

Art. 3

Oggetto del presente contratto è il servizio di trasporto dal plesso Sassatelli e Don Milani al Centro di Riabilitazione Equestre Cavalcavia via San Carlo n.256 Castel San Pietro Terme (BO).

Art.4

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito: Il progetto richiede un servizio di trasporto per il tragitto di andata presso il Centro di Riabilitazione Equestre Cavalcavia, scuola di equitazione di campagna di Castel San Pietro Terme in via San Carlo n. 256. Partenza dal Plesso Sassatelli, con ulteriore punto di raccolta presso la scuola Don Milani.

Art. 5

Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata di mesi 3 dalla data della sua sottoscrizione

Art. 6

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 9.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON FSE FSE "*Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento*" 2014-2020: Inclusione sociale e lotta al disagio

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON FSE FSE "*Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento*" 2014-2020: Inclusione sociale e lotta al disagio

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 12

Art. 7

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario.

Art. 8

La fornitura del servizio oggetto del presente contratto è finanziato dal PON FSE "*Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento*" 2014-2020: Inclusione sociale e lotta al disagio pertanto, i pagamenti all'aggiudicatario sono subordinati al ricevimento dei fondi da parte del MIUR.

Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento è subordinato alla riscossione dei fondi. Pertanto l'offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. I pagamenti potranno essere effettuati in più momenti, in relazione agli acconti ricevuti.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo **10.1.1A-FSEPON-EM-2017-133**

□ comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

□ rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede

Art. 9

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. 10

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato dall'affidatario verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso l'affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Istituto Scolastico.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell'Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 11

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell'esecuzione in danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di legge.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso.

Art. 12

L'affidatario prende atto che l'Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio. In tale ipotesi, l'affidatario avrà diritto

AOO BOEE07200P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001296 - 27/02/2018 - B.15. - U
al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso e al
pagamento di una somma pari al decimo dell'importo delle attività residue.

Art. 13

Al presente contratto si applica l'art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all'esito positivo dei relativi accertamenti.

Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore generale e/o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l'Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.

Art. 14

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 15

L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 21% dell'importo contrattuale.

Art. 16

Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Bologna. E' esclusa la clausola arbitrale.

Il documento con firma autografa originale dei contraenti è agli atti della scuola

Letto, approvato e sottoscritto

LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE

Giovanni Monti


AUTORIMESSA
MONTI Geom. GIOVANNI
Via S. Biagio, 3989 A
40024 CASTEL S. PIETRO T. (BO)
C.F. MNT GNN 43S11 B892N
P. Iva 0 0 2 7 2 4 7 1 2 0 2

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvana Di Caterino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93



